

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CESATE, RELATIVO AGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2008.**

## **Premessa**

Le parti danno atto della quantificazione, ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 22.01.2004, delle risorse decentrate relative al personale per l'anno 2008, come da allegato al presente CCDI, il cui ammontare è determinato, secondo le disposizioni contrattuali, al netto degli oneri riflessi e dell'irap a carico dell'Ente.

Esse, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in materia, ricomprendono, a seguito della verifica del rispetto delle prescritte condizioni di legge e contrattuali, nonché della sussistenza della relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente:

- Le risorse stabili di cui all'articolo 4, comma 1, del CCNL 09.05.2006, nella misura dello 0,5% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Le risorse stabili di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL 11.04.2008, nella misura dello 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Le risorse variabili di cui all'articolo 8, comma 3, del CCNL 11.04.2008, nella misura dello 0,3% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (incremento possibile solo per l'anno 2008);
- Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, nella misura del 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

oltre a tutte le restanti voci di finanziamento previste dai vigenti contratti nazionali, cui è stata data applicazione in stretta coerenza con le interpretazioni fornite, in materia, dall'ARAN, comprese le risorse non utilizzate nell'anno precedente e rinviate all'anno in corso (come dalle Risultanze del Conto consuntivo 2007).

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, non sono state ricomprese nell'ammontare delle risorse decentrate per l'anno 2008, le economie di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), del CCNL 01.04.1999 (economie part-time).

Le parti danno, altresì, atto che è fatto salvo quanto già concordato con i precedenti contratti decentrati in materia di impiego delle risorse stabili di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, ed inoltre che le risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 (0,2% monte salari 2001 per alte professionalità), sono accantonate.

## **Articolo 1**

### **Campo di applicazione e durata del Contratto**

1. Nel rispetto del Contratto Nazionale, il presente CCDI disciplina, per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, gli istituti economici demandati alla contrattazione aziendale e relativi al personale dipendente del Comune di Cesate.
2. Le disposizioni delle precedenti discipline decentrate dell'ente, per quanto compatibili con il presente CCDI, continuano a trovare applicazione anche per l'anno 2008.

## **Articolo 2**

### **Destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2008**

1. Le risorse decentrate relative all'anno 2008, quantificate, al netto degli oneri riflessi e dell'irap a carico dell'Ente, come da allegato al presente CCDI, sono utilizzate per le finalità indicate nel medesimo allegato e precisamente:
  - a) Risorse per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria, nella misura già definita dai precedenti contratti decentrati, oltre alle risorse espressamente previste per nuove progressioni orizzontali da effettuarsi alle condizioni previste dal successivo art. 3;
  - b) Risorse per il pagamento dell'indennità di comparto, secondo gli importi definiti dall'articolo 33 del CCNL 22.01.2004, per la quota derivante dalle risorse decentrate stabili, come determinata dall'allegato D al medesimo contratto;
  - c) Risorse per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.04.1999 come modificato dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004, nel rispetto delle modalità e condizioni definiti dagli accordi decentrati in materia;
  - d) Risorse destinate alle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno/festivo, secondo i valori stabiliti dal CCNL e nel rispetto delle modalità e condizioni definiti dagli accordi decentrati in materia;
  - e) Risorse per il pagamento delle indennità previste per il personale educativo dell'asilo nido;
  - f) Risorse per il pagamento dei premi di produttività da effettuarsi alle condizioni previste dal successivo art. 4;
  - g) Risorse espressamente destinate a compensare la realizzazione di specifici progetti di sviluppo, strettamente connessi agli obiettivi fissati dal programma di governo e dal Piano Esecutivo di gestione, finalizzati al reale miglioramento e incremento dei livelli quali-quantitativi delle attività e dei servizi, secondo la disciplina *già definita dai precedenti contratti decentrati* e nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di approvazione del progetto stesso.

## **Articolo 3**

### **Progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2008**

1. Come stabilito dal precedente articolo 2, le risorse disponibili, nell'anno 2008, per nuove progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria ammontano a € 5.000,00; la decorrenza delle progressioni è fissata alla data del 1.01.2008, con valutazione da effettuarsi al 31.12.2008.
2. Le predette risorse sono ripartite in misura proporzionale tra le categorie.
3. I criteri per l'assegnazione delle progressioni orizzontali sono quelli riportati nell'allegato B al CCDI 2005-2008 sottoscritto il 28.01.2008, ad eccezione dei seguenti, che in conformità a quanto previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6.08.2008, n. 133 risultano così modificati:
  - criterio di valutazione dell'anzianità per il personale mobilitato presso il Comune di Cesate. Sarà considerata tutta l'anzianità di servizio maturata dal dipendente nella posizione economica di appartenenza, anche se maturata in un Ente diverso dal Comune di Cesate;
  - Le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,

nonché le assenze previste e dall'art. 4, c. 1, della L. 53/2000 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, c. 6 della L. 104/92, non sono parametrati rispetto al valore attribuito ad ogni anno lavorativo a tempo pieno. Continuano ad essere parametrati i rapporti di lavoro part-time ed i congedi parentali.

4. Si conferma il rispetto dell'art. 9 del CCNL 28 febbraio 2008, relativamente al possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza, pari a 24 mesi, nella posizione economica in godimento, ai fini della progressione economica orizzontale.

#### **Articolo 4** **Premi di produttività**

1. Come stabilito dal precedente articolo 2, le risorse disponibili, nell'anno 2008, per i premi di produttività al personale dipendente non appartenente all'Area delle Posizioni Organizzative, ammontano a € 44.949,01.
2. E' confermato l'utilizzo della Scheda di Valutazione di cui all'Allegato A al CCDI 2005-2008 sottoscritto il 28.01.2008. E' abolita la franchigia di 10/12 giorni lavorativi annui per le malattie, oltre la quale scattava la decurtazione dell'incentivo.

Cesate, lì 2 aprile 2009

**Delegazione Trattante di parte pubblica**  
Dr. Antonio Domenico Luppino

Dr.ssa Paola Carazza

Dr.ssa Annamaria Buononato

**OO.SS. - FPCGIL**  
Dr. Alberto Dedè

**R.S.U. del personale**  
Cristina Pellegrinelli

Piera Paola Vaghi